

Prot. n. 411/C/2021

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, li 13 Settembre 2021

Oggetto: Sospensione fino al 31 dicembre 2021 del décalage della NASpl - Circolare INPS 122/21.

Si riporta in allegato, per opportuna informazione, la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni amministrative per l'attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge "Sostegni-bis" (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede la sospensione per il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 della riduzione del 3 per cento della NASpl per ogni mese a decorrere dal quarto mese di erogazione della stessa indennità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.7

L'Istituto ha fatto presente, al riguardo, che:

- tale sospensione vale sia per le indennità di disoccupazione in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, sia per quelle con decorrenza dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021;
- la sospensione del décalage trova applicazione anche in caso di liquidazione della prestazione di NASpl in forma anticipata in unica soluzione;
- non è necessaria la presentazione di una apposita domanda per l'applicazione della norma in esame, in quanto le Sedi procedono d'ufficio alla sospensione della riduzione;
- per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° ottobre 2021 in poi non si farà luogo alla sospensione del décalage (in quanto il quarto mese di erogazione della NASpl si troverà fuori dall'ambito temporale di applicazione dell'art. 38 del Decreto-Legge "Sostegni-bis", che si conclude - come già precisato - il 31 dicembre 2021);
- riguardo alle prestazioni per le quali sia stata applicata la sospensione della riduzione, per le mensilità da gennaio 2022 si procederà alla rideterminazione dell'importo spettante applicando le riduzioni del 3 per cento corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi, oltre a quelle relative al mese di gennaio 2022 e di quelli successivi.

La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ha precisato che il décalage si applica dal 91° giorno di prestazione. Si fa peraltro presente che per le prestazioni erogate con decorrenza 1° ottobre o 2 ottobre 2021, il 91° giorno di prestazione rientrerebbe ancora nell'ambito temporale di applicazione dell'art. 38 del Decreto-Legge "Sostegni-bis" (che si conclude il 31 dicembre 2021): si auspica pertanto, su questo specifico punto, un ulteriore chiarimento da parte dell'Istituto.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

